



Sentenza, Cassazione Civile, Sezione Prima, Pres. Ceccherini - Rel. Nazzicone, 07.04.2015, n. 6914

www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CECCHERINI Aldo - Presidente -

Dott. NAZZICONE Loredana - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso omissis-2008 proposto da:

SOCIETÀ S.R.L.

- ricorrente -

contro

CREDITORI

- controricorrenti -

contro

FALLIMENTO S.R.L.

- intimato -

avverso la sentenza n. omissis/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/08/2008.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Roma con sentenza del 19 agosto 2008 ha respinto il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della Società s.r.l..

La corte territoriale ha ritenuto che:

a) le consistenti situazioni debitorie sono state accertate da una sentenza di secondo grado provvisoriamente esecutiva e di probabile conferma, in ragione delle ragioni ivi esposte;



Sentenza, Cassazione Civile, Sezione Prima, Pres. Ceccherini - Rel. Nazzicone, 07.04.2015, n. 6914

www.expartecreditoris.it

- b) vi sono ulteriori elementi oggettivi rilevanti nei bilanci 2004- 2006, quali l'assenza di utili, l'esistenza di perdite, una situazione debitoria consolidata a fine del 2006 per Euro 1.359.550,00, una liquidità irrisoria e debiti verso il fisco e l'Inps;
- c) il curatore ha depositato ulteriore documentazione, relativa alle domande di ammissione al passivo di altri creditori;
- d) tutto ciò palesa l'esistenza dello stato d'insolvenza ex art. 5 l.f..

Contro questa sentenza la società propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; resistono con controricorso i creditori, depositando altresì le memorie di cui all'art. 378 c.p.c., mentre non svolge difese la curatela.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con l'unico motivo, la società ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5 l.f. sull'accertamento dello stato d'insolvenza, dolendosi del giudizio affermativo, operato dalla corte d'appello a conferma della valutazione del tribunale, circa la situazione di insolvenza della società, giudizio che sarebbe inadeguato, perché fondato sopra un solo debito rimasto inadempiuto, per il quale controparte aveva ottenuto l'esecuzione provvisoria, mentre occorreva considerare la composizione del passivo ed il costante miglioramento del rapporto tra attivo e passivo, evitando una mera visione statica del fenomeno e considerando il dato patrimoniale congiuntamente a quello economico e finanziario.

Il motivo si conclude con due quesiti, chiedendosi alla Corte di statuire:

- a) se l'inadempimento di un unico credito, contestato in sede giudiziale e quindi non definitivo, integri il presupposto oggettivo del fallimento;
- b) se si possa ravvisare il requisito dell'insolvenza senza valutare la condizione patrimoniale dell'impresa in termini prospettici, l'aspettativa di beni futuri, la composizione qualitativa di essi, la capacità produttiva e il credito goduto.
- 2. Il convincimento dei giudici di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore dichiarato fallito è incensurabile in Cassazione, quando sia sorretto da motivazione adeguata, immune da vizi logici e ispirata a esatti criteri giuridici (Cass. 1 dicembre 2005, n. 26217). Il riscontro dello stato d'insolvenza del debitore prescinde, inoltre, da ogni indagine sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti, essendo a tal fine sufficiente l'accertamento di uno stato d'impotenza economico- patrimoniale, idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi "normali", ai propri debiti (Cass., sez. un., 11 febbraio 2003, n. 1997).

Ciò posto, il motivo si palesa immeritevole di accoglimento sotto ogni profilo.

In primo luogo, il motivo non coglie la ratio decidendi della pronuncia, dalla parte ricorrente censurata perché avrebbe male accertato un solo debito.

Ma la motivazione dell'insolvenza nella sentenza impugnata non è riferita all'unico credito contestato in giudizio, essendo essa ben più ampia ed articolata. In sostanza, la corte del merito ha ritenuto provata la situazione di insolvenza alla stregua degli ulteriori elementi ricordati e la parte non ha censurato gli altri dati da essa valutati, onde, sotto tale profilo, le censure proposte sono, altresì, prive di decisività.





Sentenza, Cassazione Civile, Sezione Prima, Pres. Ceccherini - Rel. Nazzicone, 07.04.2015, n. 6914

www.expartecreditoris.it

A ciò si aggiunga che, come costantemente affermata da questa Corte, per ravvisare lo stato d'insolvenza non occorre l'accertamento definitivo del credito, e dovendosi tenere conto che i crediti contestati sono stati accertati nel doppio grado di merito con sentenza provvisoriamente esecutiva, sicché neppure la fondatezza delle contestazioni esimerebbe il debitore dal pagamento, rispetto al quale deve dimostrarsi solvibile.

Il secondo profilo, dal suo canto, si palesa inammissibile, in quanto, sotto l'egida del vizio di violazione di legge, mira in realtà ad una riconsiderazione della situazione di fatto.

La corte d'appello, infatti, pur dando atto della sussistenza dei crediti ancora sub iudice, ha fondato la decisione, come già evidenziato, sopra una pluralità di ulteriori elementi, in particolare su di una pesante situazione debitoria non ripianata. E' allora agevole rilevare la sostanziale inammissibilità della stessa impostazione delle censure, che non trovano riscontro nella pronuncia e sono intese a far valere la non condivisibilità della valutazione della corte d'appello e non già un vizio di violazione di legge.

Mentre, giova ricordare, non è necessario che siano prese in considerazione tutte le argomentazioni svolte dalle parti, per confermarle o confutarle, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., 2 febbraio 2007, n. 2272 ed altre).

3. - Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 marzo 2015.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2015



*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy